

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Conferenza Territoriale n°6 “Ombrone”

2017

Approvato dall'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana con
Deliberazione n°33 del 05 Ottobre 2017



 **Autorità Idrica Toscana**

 **Acquedotto del Fiora**
SpA

da oltre 100 anni **acqua da bere**



www.fiora.it

Acquedotto del Fiora S.p.A. è Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella Conferenza Territoriale Ottimale n.6 "Ombrone" (ex ATO 6) e si occupa dell'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si è costituita come Consorzio di Comuni con delibera n. 477 del 12 luglio 1983 della Regione Toscana. A seguito del profondo processo di riorganizzazione del settore idrico si è trasformata prima in Azienda Speciale, poi in Società per Azioni e dall'1.1.2002 la Società è diventata Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato. Nel 2004, recependo il quadro normativo introdotto dalla L.36/1994 (cd "Legge Galli") e dalla normativa comunitaria, a seguito della gara indetta per la scelta del Socio Privato al quale affidare il 40% del capitale sociale, c'è l'avvio della gestione "mista" pubblico-privata: il 60% del capitale sociale è posseduto dai 55 Comuni che formano la Conferenza Territoriale Ottimale n.6 "Ombrone" ed il 40% da Ombrone SpA, il cui principale azionista è ACEA SpA, una delle principali *multiutility* italiane.

Acquedotto del Fiora gestisce il territorio (ATO) più vasto della Regione Toscana, oltre 7.600 kmq, più di 2.700 impianti (potabilizzatori, depuratori, dissalatori, etc.) e 12.510 Km di rete (acquedottistica e fognaria) di 55 Comuni - tutti e 28 quelli della provincia di Grosseto e 27 della provincia di Siena - che insieme compongono l'ATO 6 "Ombrone". Sebbene il territorio da gestire occupi circa il 33% circa dell'intera Regione Toscana, la densità di popolazione è di circa 53 ab/kmq (tra le più basse d'Italia). Il numero totale delle utenze attive è di 235.000.

La sede legale si trova a Grosseto, in Via Mameli 10, ma l'attività è svolta anche in sedi tecniche ed amministrative dislocate in tutto il territorio gestito.

E' in corso di attuazione un importante programma di investimenti: oltre 360 mln/€ sono stati impiegati nel periodo 2002-2016 per il rifacimento, ammodernamento di reti ed impianti e per la realizzazione di nuove opere che hanno permesso di recuperare ritardi infrastrutturali e tecnologici pregressi e di accompagnare così lo sviluppo del territorio. Solo nel 2016 ad esempio sono stati realizzati dal Gestore oltre 31 mln/€ (pari a 77 euro/abitante residente, entità ben superiore rispetto alla media nazionale e degna delle più evolute realtà idriche a livello europeo).

Le acque erogate dall'Azienda sono sottoposte ad analisi continue (oltre 80.000 parametri analizzati ogni anno) che garantiscono la qualità della risorsa idrica.

Acquedotto del Fiora investe anche nel lavoro, nella sicurezza e nel benessere dei suoi, circa, 400 dipendenti, i quali ogni giorno operano per offrire servizi di qualità che soddisfino le aspettative degli utenti. La Società è certificata ISO 9001:2008 e per quanto attiene al Sistema di Gestione della Sicurezza è conforme al BS OHSAS 18001.



SALVIAMO L'ACQUA! **ECCO COME...**

- 1) Chiudere il rubinetto quando si lavano denti, capelli e quando ci si rade. Farlo con il rubinetto aperto fa consumare tra i 5 e i 15 litri d'acqua. Chiudere il rubinetto quando non serve favorisce il risparmio di acqua potabile.
- 2) Fare la doccia riduce il consumo di acqua potabile di circa un terzo, usando la vasca si consumano circa 100 litri di acqua.
- 3) Usare lo sciacquone a getto ridotto, il normale sciacquone consuma ad ogni getto circa 10 litri di acqua. Disporre di una cassetta di scarico con sistemi a quantità differenziata, da regolare a seconda delle esigenze, fa risparmiare decine di migliaia di litri l'anno di acqua potabile.
- 4) Lavare frutta e verdura a bagno in un contenitore con del bicarbonato e sfregare con le mani per rimuovere i residui di terra, e lasciare le stoviglie in ammollo dentro una bacinella con acqua e sapone. Usare il getto d'acqua solo per il risciacquo riduce il consumo di acqua potabile.
- 5) Utilizzare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico. Con un lavaggio si consumano in media 80-120 litri di acqua, ottimizzando i carichi si possono risparmiare circa 8 mila litri l'anno.
- 6) Innaffiare fiori e piante la sera, quando l'acqua evapora più lentamente. Utilizzare l'acqua usata per lavare frutta e verdura o l'irrigazione a pioggia riduce il consumo di circa 6 mila litri di acqua potabile l'anno.
- 7) Controllare la tenuta di rubinetti e valvole: un WC che perde può consumare fino a 100 litri di acqua al giorno, un rubinetto che gocciola circa 4 mila.
- 8) Applicare i riduttori di flusso ai rubinetti. Sono retine che arricchiscono il getto con l'aria, un sistema semplice ed economico che riduce la fuoriuscita di acqua e può far risparmiare fino a 6 mila litri di acqua potabile l'anno per ogni famiglia.
- 9) Lavare l'automobile usando il secchio o presso autolavaggi dotati di impianti di riuso o riciclo dell'acqua riduce il consumo di acqua potabile.
- 10) Chiudere il rubinetto centrale dell'acqua per evitare perdite e disagi dovuti a rotture impreviste dell'impianto quando si va in ferie o ci si assenta per lunghi periodi.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni	8
Art. 2. Stipulazione del contratto	15
Art. 3. Volture ed altre tipologie di variazioni contrattuali	16
Art. 3.1. Voltura	16
Art. 3.2. Voltura a titolo gratuito	16
Art. 3.3. Variazione di categoria contrattuale	17
Art. 3.4. Variazione per avvenuto allaccio alla pubblica fognatura	17
Art. 3.5. Variazione del numero di concessioni	17
Art. 4. Durata del contratto e sua disdetta	18
Art. 5. Riattivazione e subentro	18
Art. 6. Sistema di fornitura	18
Art. 7. Tipi di uso e categorie contrattuali	19
Art. 7 bis. Deposito cauzionale.	26

TITOLO 2 FORNITURA PER UTENZA

Art. 8. Soggetti legittimati alla richiesta	28
Art. 9. Richiesta	28
Art. 9bis. Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	29
Art. 10. Preventivo	29
Art. 11. Modalità di richiesta, contenuto minimo e validità del preventivo	30
Art. 11bis. Costi di allacciamento	31
Art. 12. Costi di attivazione della fornitura	31
Art. 13. Prelievi abusivi	32
Art. 14. Uso improprio	32
Art. 14 bis. Attività di lavaggio automezzi	32
Art. 14 Ter. Riempimento piscine	33
Art. 15. Tempi caratteristici del rapporto	33
Art. 16. Realizzazione degli impianti e fornitura su strade	33
Art. 17. Misuratore	36
Art. 17bis. Collocazione del misuratore per le utenze singole	37
Art. 17ter. Collocazione del misuratore per le utenze condominiali	38
Art. 17quater. Custodia del misuratore	40
Art. 18. Diritto di accesso per verifica rete interna, lettura/spostamento e rimozione del misuratore	41
Art. 19. Sostituzione del misuratore di consumi	41
Art. 20. Irregolare funzionamento e verifica del misuratore di consumi	42
Art. 20bis. Redazione del verbale per interventi e verifiche	43

Art. 21. Controlli	43
Art. 22. Verifica del livello di pressione	43
Art. 23. Manomissioni delle opere e del misuratore di consumi	44
Art. 24. Interventi sulle opere effettuati dal Gestore	44
Art. 25. Lettura del misuratore di consumi	44
Art. 25bis. Autolettura dei misuratori.	46
Art. 25ter. Determinazione del consumo medio annuo	46
Art. 25quater. Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza	47
Art. 26. Fatturazione dei consumi	47
Art. 27. Contenuti del documento di fatturazione	49
Art. 28. Applicazione del criterio pro-die per le variazioni tariffarie	50
Art. 29. Ricostruzione di consumi a seguito di perdite occulte	51
Art. 30. Fatturazione utenze condominiali	52
Art. 31. Modalità di pagamento	53
Art. 32. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti	53
Art. 33. Gestione della morosità	54
Art. 33 bis. Gestione morosità: situazioni particolari	57
Art. 34. Altri casi di disattivazione della fornitura	57

TITOLO 3 REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 35. Oggetto del Regolamento	58
----------------------------------	----

TITOLO 4 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 36. Generalità	59
Art. 37. Scarichi di acque reflue industriali	59
Art. 38. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione	60
Art. 39. Deroche ai limiti di accettabilità	60
Art. 40. Divieto di diluizione degli scarichi	60
Art. 41. Scarichi di sostanze pericolose	61
Art. 42. Sversamenti accidentali	61
Art. 43. Prescrizioni obbligatorie	61
Art. 44. Funzioni di vigilanza e controllo	62
Art. 45. Punto di campionamento	62
Art. 46. Modalità di campionamento	62
Art. 47. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose	63
Art. 48. Strumenti di misura delle acque scaricate	63

e obblighi di comunicazione del titolare dello scarico

TITOLO 5 ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 49. Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio	64
Art. 50. Richiesta	67
Art. 51. Preventivo	67
Art. 52. Realizzazione dell'allaccio e relativi costi	67
Art. 53. Separazione degli scarichi	67
Art. 54. Obbligo di installazione di strumenti di misura e controllo	68
Art. 55. Allacciamento di nuove reti fognarie	69

TITOLO 6 MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 56. Generalità	70
Art. 57. Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature provviste di impianto di depurazione	71

TITOLO 7 DISPOSIZIONE FINANZIARIE

Art. 58. Tariffe	71
Art. 59. Rinvio in tema di deposito cauzionale	72


TITOLO 8 SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 60. Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi	72
--	----

TITOLO 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. Obblighi	72
Art. 62. Rapporti contrattuali	72
Art. 63. Protezione dei dati personali	72
Art. 64. Reclami	72
Art. 65. Controversie	72
Art. 66. Modifiche del Regolamento	73
Art. 67. Norma di rinvio	73

Conferenza Territoriale n°6 “Ombrone” (I COMUNI SONO TUTTI SOCI DELL’ACQUEDOTTO DEL FIORA)



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno.

Accettazione del preventivo: è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo.

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Acquedotto: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Allacciamento congiunto: allacciamento eseguito in seguito alla richiesta contemporanea di allacciamento alla rete idrica e alla rete fognaria.

Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura.

Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente.

Attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).

Autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95.

Autorità Idrica Toscana: è l'ente dotato di personalità giuridica pubblica, istituito con la L.R. Toscana 69 del 28 dicembre 2011.

Bolletta o documento di fatturazione: è il documento che il Gestore del SII trasmette periodicamente all'Utente finale

al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi dallo stesso forniti direttamente o indirettamente.

Bolletta di conguaglio: è la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate.

Bolletta di stima : è la bolletta che fattura i consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della stessa.

Bolletta mista: è la bolletta che fattura sia consumi effettivi, sia consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta.

Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.

Cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore.

Consumi rilevati: sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture. Sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal misuratore al momento dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura) ed i numeri indicati dal misuratore al momento della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).

Consumi stimati: sono i consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate fino alla data di emissione della bolletta.

Consumi fatturati: sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.

Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono: è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del servizio.

Dati di misura: sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente finale, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio.

Depurazione: è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'Utente finale, ovvero del Gestore nei casi di morosità dell'Utente finale.

Dispositivo di fornitura: insieme di apparecchiature di esclusiva proprietà e competenza del Gestore comprendenti il misuratore di consumi ed il rubinetto di arresto, sempre presenti, nonché l'eventuale riduttore di pressione, l'eventuale lente idrometrica, gli eventuali apparati per la registrazione automatica della lettura e la trasmissione del dato.

Fognatura: è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera.

Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia.

Gruppo di misura o misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII, inclusi gli eventuali dispositivi presso i

punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi, infine, i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.

Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice (di cui al punto successivo).

Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti.

Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Livello di pressione: è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.

Misura di processo: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente degli impianti e delle reti del SII e di ciascuno dei servizi che lo compongono.

Misura di utenza: è l'insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.

Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal gestore ai fini della

visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato.

Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.

Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).

Perdita occulta: è una perdita che si genera a valle del punto di consegna, non individuabile dall'utente finale, secondo il principio della normale diligenza. Essa si verifica in conseguenza di una rottura, avvenuta in tratti di tubazione incassate o interrate, o a causa di guasti ad impianti inaccessibili o non ispezionabili, escludendo ad esempio malfunzionamenti a galleggianti, valvole, rubinetti e ad altri apparati visibili direttamente o comunque ispezionabili.

Portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Pozzetto sifonato sull'allaccio fognario: il pozzetto che accoglie la braga e il sifone, e svolge di norma funzione di punto di separazione fra le competenze del Gestore e quelle dell'Utente finale.

Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale.

Quota fissa: una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il Gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato, in relazione ai servizi

usufruiti (acquedotto, fognatura, depurazione) ed è dovuta da ogni unità immobiliare legata all'utenza.

Rete fognaria: è un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

Servizio idrico integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII.

Sigillatura: operazione di esclusiva competenza del Gestore, che consiste nell'apposizione sul misuratore dei consumi di un segno di riconoscimento, anche numerato, e che indica la fornitura è disattivata.

Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, che genera uno scarico di refluo industriale. nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in

concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo, così come definito nell'articolo 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 2. Stipulazione del contratto

Il contratto sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta al Gestore.

Il contratto sarà di norma sottoscritto al momento della posa del misuratore.

In caso di assenza dell'Utente finale il contratto sarà inviato all'Utente finale, il quale dovrà restituirlo sottoscritto nei termini indicati dal Gestore.

Con il perfezionamento del contratto l'Utente finale riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento.

Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto.

Qualora il Gestore non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dall'Utente finale, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge.

Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti. Per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dal Gestore.

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore richiede all'Utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura.

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Utente finale è inoltre tenuto a comunicare il recapito a cui desidera ricevere le comunicazioni del Gestore. E' inoltre suo obbligo comunicare tempestivamente ogni variazione intercorsa. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente finale viene consegnata copia del Regolamento del SII e della Carta del Servizio Idrico Integrato.

La somministrazione dell'acqua avviene con l'attivazione del misuratore di consumi, di norma contestuale alla posa dello stesso.

Art. 3. Volture ed altre tipologie di variazioni contrattuali.

Art. 3.1. Voltura

Dovrà essere inoltrata al Gestore domanda di voltura e dovrà pertanto essere perfezionato un nuovo contratto anche nei casi di variazioni di forme societarie.

E' obbligatorio inoltrare al Gestore la domanda entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del titolo di occupazione dell'immobile.

Il richiedente dovrà comunicare l'autolettura del misuratore di consumi, rilevata alla data della richiesta, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'utente finale uscente, il Gestore deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) l'utente finale entrante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

b) il Gestore non procederà all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Art. 3.2. Voltura a titolo gratuito

A seguito di decesso dell'intestatario del contratto, è prevista la voltura a titolo gratuito nei casi in cui la richiesta venga presentata:

- da erede del deceduto intestatario di contratto di fornitura idrica, a prescindere che lo stesso risulti residente presso l'unità oggetto della fornitura;
- da un soggetto residente presso l'immobile oggetto della fornitura.

È inoltre prevista la voltura a titolo gratuito in caso di:

- separazione/divorzio con assegnazione dell'abitazione di residenza al coniuge non intestatario del servizio idrico;
- fusioni per incorporazione societaria.

In tutti i casi per cui si procede a voltura gratuita, il nuovo intestatario si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento dell'imposta di bollo ad esso relativa, mentre sul contratto sarà attribuito il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario.

Art. 3.3. Variazione di categoria contrattuale.

Per variazione di categoria contrattuale si intende la variazione di uso della fornitura con conseguente variazione della tariffa.

E' obbligatorio inoltrare al Gestore la richiesta entro 30 giorni dal decorrere della variazione.

E' necessario procedere alla stipulazione di un nuovo contratto provvedendo al saldo integrale di quanto dovuto.

Nel caso di utenza domestica, all'atto della stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l'utenza in base alla categoria contrattuale dichiarata dall'Utente finale.

Su istanza dell'utente, il Gestore ha facoltà di attribuire la categoria domestica residente a coloro che, pur non essendo ancora residenti nell'immobile, stanno realizzando interventi edilizi documentati su quest'ultimo. Il suddetto trattamento tariffario può essere riconosciuto al massimo per sei mesi ed a condizione che l'utente acquisisca entro tale periodo la residenza nello stesso immobile.

Art. 3.4. Variazione per avvenuto allaccio alla pubblica fognatura.

Tale variazione interessa i punti di scarico della fognatura che si allacciano alla condotta fognaria pubblica.

L'Utente finale è tenuto a inoltrare al Gestore la richiesta entro 30 giorni dal decorrere della variazione.

E' necessario procedere alla regolarizzazione del contratto, che decorrerà dalla lettura rilevata alla data di esecuzione dei lavori di allacciamento alla condotta fognaria e comporterà l'addebito della eventuali spese amministrative e se necessario l'adeguamento del deposito cauzionale, se non applicato al precedente contratto.

Il Gestore può procedere anche d'ufficio al momento del riscontro dell'avvenuta esecuzione dei lavori, dandone conferma all'Utente finale.

Art. 3.5. Variazione del numero di unità immobiliari.

Tale variazione interessa le utenze dove ad un solo misuratore risultano associate più unità immobiliari.

L'amministratore del condominio o l'intestatario del contrat-

to deve inoltrare al Gestore la richiesta di variazione entro 30 giorni dal decorrere della stessa.

Le unità immobiliari si possono ridurre di numero.

In caso di incremento del numero delle unità immobiliari dovrà essere presentata apposita richiesta di aumento di dotazione idrica.

La variazione decorrerà dalla data della richiesta.

Art. 4. Durata del contratto e sua disdetta.

Il contratto di utenza ha durata di un anno ed è rinnovato tacitamente in assenza di disdetta, fatti salvi i casi di risoluzione da parte di Acquedotto del Fiora, di cui all'art. 33. L'Utente finale può recedere in qualsiasi momento.

La disdetta della fornitura, senza contestuale richiesta di voltura, comporta la sigillatura o la rimozione del misuratore entro i termini previsti dalla Carta del Servizio, e la cessazione del rapporto contrattuale con il disdettante.

L'Utente finale deve comunicare al Gestore il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di chiusura contabile del consumo.

L'Utente finale, che recede dal contratto, pagherà i consumi registrati fino alla data della sigillatura o rimozione del misuratore, oltre le spese previste nei casi di disdetta.

L'Utente finale deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permetterne al Gestore la sigillatura o rimozione nei termini concordati con il Gestore. Il venir meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti la volontà di disdetta espressa dall'Utente finale, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

La disdetta si perfeziona con la sigillatura o la rimozione del misuratore.

Art. 5. Riattivazione e subentro

Nei casi in cui l'utenza sia stata disattivata per morosità, l'Utente finale, che voglia riattivare il servizio, è obbligato primariamente ad estinguere il proprio debito con il Gestore.

Nel caso in cui l'utenza sia stata chiusa definitivamente in seguito a domanda di disdetta e sia richiesta la riattivazione, il richiedente deve presentare la documentazione prevista dal Gestore al fine di stipulare un nuovo contratto di utenza. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere a qualsivoglia riattivazione.

Art. 6. Sistema di fornitura

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, mi-

surata con idonea apparecchiatura, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento. Là dove esistono consegne a bocca tarata il Gestore potrà provvedere a proprio carico alla modifica della fornitura sulla base di valutazioni tecniche ed economiche insindacabili.

Possono essere ammesse forniture a forfait nel caso di usi occasionali e con durata limitata, secondo quanto definito all'Art. 7, che devono essere autorizzate dal Gestore, il quale si riserva in ogni caso la facoltà di installare un misuratore di consumi.

Per gli usi per i quali non è richiesta la caratteristica della potabilità, possono essere concesse forniture d'acqua non destinate al consumo umano secondo forme e modi indicati e sottoscritti dall'Utente finale nel contratto di fornitura.

Art. 7. Tipi di uso e categorie contrattuali

Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali e relativi usi:

Categoria contrattuale	Usi ammessi
<p>Domestica distinta tra domestica residente e domestica non residente</p>	<p>Acqua potabile destinata al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni.</p> <p><i>Utenze domestiche residenti.</i></p> <p>1) La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura.</p> <p>2) Agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n°223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.</p> <p>3) Al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica, sarà applicata la tariffa domestica residente.</p> <p>4) Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1, 2, e 3 mediante autocertificazione.</p> <p>5) Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore nelle stesse forme qualsiasi variazione intervenuta successivamente.</p> <p><i>Utenze domestiche non residenti.</i></p> <p><u>Le utenze domestiche, che non presentano le caratteristiche di cui sopra, saranno considerate non residenti, fatti salvi i casi particolari di cui sotto.</u></p> <p><u>Casi particolari di applicazione della tariffa domestica residente e modalità applicative.</u></p> <p><u>Alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di applicazione della tariffa pubblica, si applicherà la tariffa domestica residente rapportata ad un numero di unità abitative pari al numero di presenze medie divise per tre.</u></p>

Categoria contrattuale	Usi ammessi
Pubblica	<p>La categoria tariffaria Pubblica si applica:</p> <p>a) alle Pubbliche Amministrazioni;</p> <p>b) agli Enti senza fini di lucro che svolgono in via diretta attività cui le Pubbliche Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità. Il requisito dell'assenza di scopo di lucro deve essere previsto dallo Statuto e riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione, anche tramite iscrizione ad appositi registri.</p> <p>c) ai soggetti obbligati/incaricati per specifica disposizione di Pubbliche Amministrazioni a svolgere attività di accoglienza per fini umanitari (accoglienza profughi o accoglienza a seguito di calamità naturali), esclusivamente per il periodo indicato dalla disposizione, per gli immobili a tal fine destinati ed a condizione che il consumo destinato all'uso specificato sia precisamente misurabile da apposito misuratore intestato al titolare della fornitura.</p> <p>d) agli Enti che svolgano, gratuitamente e sistematicamente, attività, quali servizi docce, dormitori, mense, per finalità esclusivamente caritative a favore di persone indigenti.</p>
Allevamento	<p>Ove si ha esclusivamente l'abbeveramento del bestiame allevato ed il soggetto richiedente abbia i requisiti necessari. Per questo solo specifico uso, la fornitura idrica può essere concessa anche in assenza di immobile, previa verifica da parte del Gestore.</p>

Categoria contrattuale	Usi ammessi
<p>Produttiva distinta tra Produttiva piccoli quantitativi e Produttiva grandi quantitativi</p>	<p>Rientrano in questa categoria tutte le utenze idriche che non appartengono alle precedenti categorie ed in cui l'acqua potabile è utilizzata o per scopi simili a quelli domestici, o in cui l'uso esclusivo di tale acqua è essenziale allo svolgimento della loro attività.</p> <p>L'articolazione tariffaria è in funzione dei consumi annui registrati dall'utenza. Si avranno pertanto due tipologie di utenze: “Produttiva – piccoli quantitativi” e “Produttiva – grandi quantitativi”, per la cui classificazione si rimanda alla struttura tariffaria stabilita dall'Autorità Idrica Toscana.</p> <p>Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura l'utente finale dovrà dichiarare il consumo presunto. In mancanza di specifica indicazione da parte dell'utente finale, il gestore provvederà d'ufficio ad applicare la categoria tariffaria, tenendo in considerazione la tipologia d'uso dichiarata dall'utente finale e il consumo medio annuo registrato sul territorio per tutte le utenze con la stessa tipologia d'uso.</p> <p>Gli utenti finali, sulla base del proprio consumo, possono, con esplicita richiesta scritta, passare da una classe tariffaria all'altra, senza addebito di alcuna spesa ad eccezione della marca da bollo. La variazione di classe avrà però sempre decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla data nella quale viene effettuata la richiesta al gestore.</p>

In caso di utenze condominiali, il numero ed la natura delle unità immobiliari deve essere autocertificata dal titolare del contratto.

È vietato l'utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione e previsti dal presente Regolamento; è fatto obbligo di stipulare un nuovo contratto di utenza nel caso di modifiche al tipo di uso.

Laddove si abbia un **uso promiscuo** dell'acqua e non sussistano situazioni particolari di natura tecnica - ritenute tali a insindacabile giudizio del Gestore – che impediscano l'installazione di misuratori separati, l'Utente finale deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni unità immobiliare, con la richiesta di posa di misuratori distinti al limite della proprietà privata.

USI TEMPORANEI

Per usi temporanei si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale “produttiva”. Il Gestore stipula con l’Utente finale un apposito contratto, contenente le condizioni, le eventuali prescrizioni e la durata della fornitura.

Alla scadenza del contratto il Gestore provvede all’interruzione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga.

NEGLI USI TEMPORANEI RIENTRANO:

1) **USO CANTIERE** Il contratto per la fornitura dell’acqua ad uso cantiere è intestato al soggetto che provi di essere in possesso di valido titolo a costruire o al proprietario della costruzione. Al fine di garantire alle Utenze finali i livelli minimi di servizio previsti dalle vigenti normative, il Gestore - prima di accettare la domanda - verifica la disponibilità della risorsa idrica e delle infrastrutture del S.I.I. presenti, richiedendo quindi la presentazione della domanda di parere di sostenibilità e di accesso al S.I.I.. Gli allacciamenti richiesti ad uso cantiere sono concessi previo pagamento delle spese di allacciamento, a seguito di preventivo, secondo i corrispettivi stabiliti dal Gestore e approvati dell’Autorità Idrica Toscana o su punto di erogazione già esistente se trattasi di un intervento di ristrutturazione.

Viene sempre installato apposito misuratore di consumi: i relativi consumi sono fatturati applicando la tariffa della categoria Produttiva – grandi quantitativi, esentando le tariffe di fognatura e depurazione.

Tale contratto termina con la fine della costruzione/ristrutturazione di cui l’Utente finale deve dare comunicazione al Gestore, e comunque la durata massima del contratto non può essere superiore alla data di fine validità del permesso a costruire/ristrutturare rilasciato. Decorso tale termine, l’intestatario, con 30 giorni di anticipo sulla scadenza, potrà presentare domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Gestore.

In caso di mancata richiesta di rinnovo o di mancata richiesta di variazione d’uso per la stipula del contratto definitivo, alla scadenza del contratto ad uso cantiere, il Gestore provvederà alla rimozione del misuratore - salvo diversa valutazione del Gestore - addebitando il costo dell’intervento all’Utente finale e recedendo il contratto di fornitura.

L’Utente finale dovrà fare richiesta di allacciamento per la fornitura definitiva.

2) ALLACCIO A FORFAIT

Gli allacciamenti a forfait riguardano attività occasionali (feste, sagre, ecc.) e come l'uso cantiere sono soggetti di norma alle tariffe della categoria contrattuale Produttiva – grandi quantitativi.

Si tratta di contratti di durata non superiore a 30 giorni, salvo eventuali proroghe che prevedono l'installazione del misuratore e di conseguenza la fatturazione del consumo rilevato dallo stesso secondo le tariffe della categoria suddetta, al netto delle tariffe di fognatura e depurazione. Sono sempre dovute le spese amministrative di contratto, di attivazione e di cessazione dell'utenza, oltre all'addebito del deposito cauzionale applicate in base alla categoria contrattuale.

BOCCHIE ANTINCENDIO

Il richiedente l'allacciamento deve fornire al Gestore, ove previsto, copia del progetto di impianto antincendio, approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o copia dell'approvazione del parere preventivo. Per impianti interni ad immobile, il punto di consegna del servizio sarà rappresentato da un misuratore posto all'interno di adeguato vano di alloggiamento collocato al limite della proprietà pubblica; sulla stessa tubazione di allacciamento, se adeguatamente dimensionata, possono essere collegati sia l'impianto antincendio che altre utenze con categoria contrattuale diversa, purché ognuna sia dotata di proprio misuratore. In caso di idranti posizionati sulla sede stradale, del tipo sottosuolo o soprasuolo, il punto di consegna è rappresentato da un rubinetto di arresto posto all'interno di adeguato pozzetto sito immediatamente a monte dell'idrante stesso. All'altezza della bocca dell'idrante viene applicato il sigillo.

Il sigillo può essere rimosso solamente dai Vigili del Fuoco che, provvederanno a darne comunicazione al Gestore che installerà un nuovo sigillo.

Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendio, pena l'applicazione delle penali previste dal presente Regolamento. Gli impianti antincendio privati, che non fossero dotati di regolare misuratore, dovranno dotarsene con costi a carico degli intestatari.

Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione, dovute a cause di forza maggiore.

In conseguenza di questo l'Utente finale deve dotarsi per il proprio impianto antincendio di adeguato accumulo e im-

pianto di sollevamento.

Il canone a forfait è riferito alle sole bocche antincendio di uso pubblico prive di misuratore (idranti su strada a disposizione dei Vigili del Fuoco) ed è stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dal Gestore ed approvati dall'Autorità Idrica Toscana.

Per le altre tipologie di allacciamenti ad uso antincendio, il misuratore è sempre obbligatorio, con spese a carico dell'intestatario, e la fatturazione avverrà sulla base del consumo registrato, al quale sarà applicata la tariffa della categoria Produttiva – piccoli quantitativi.

FONTANELLI E BAGNI PUBBLICI

Per questa tipologia di utenza, il Gestore è competente della sola gestione e manutenzione delle apparecchiature idrauliche consistenti nel rubinetto o altra apparecchiatura di regolazione della portata erogata. Nel caso in cui non fosse possibile, data la tipologia del fontanello, l'applicazione del rubinetto a pulsante, la regolazione della portata verrà effettuata mediante organo di regolazione da installarsi in apposito pozzetto posto a monte del fontanello. In tal caso la competenza del Gestore riguarda l'installazione e la successiva gestione e manutenzione del solo organo di regolazione. Tutti gli altri lavori necessari a tale scopo sono a carico del Comune, compresa l'eventuale realizzazione, manutenzione e gestione dello scarico. Relativamente alla manutenzione e gestione della tubazione di allacciamento, la competenza del Gestore termina in corrispondenza della base del fontanello. Nel caso di bagni pubblici la regolazione della portata verrà effettuata mediante apposito regolatore da installarsi in vano di alloggiamento ubicato all'esterno della struttura in proprietà pubblica. I lavori necessari alla realizzazione di tale adeguamento sono a carico del Comune. La gestione e manutenzione delle apparecchiature poste a valle del regolatore di portata e comunque interne alle strutture, rimane di esclusiva competenza del Comune.

Per il funzionamento di fontane ornamentali pubbliche deve essere previsto apposito impianto di ricircolo dell'acqua.

E' fatto l'obbligo di installazione del misuratore, con costi a carico dell'Utente finale.

Ai fontanelli pubblici verrà attribuita la tariffa pubblica abbattuta del 80%.

Nelle more delle attività tecnico/regolamentari volte all'installazione del misuratore, per queste tipologie di utenze i corrispettivi sono stabiliti nei provvedimenti tariffari approvati dall'Autorità Idrica Toscana.

TARIFFA PER LA FORNITURA DI ACQUA NON DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Per la fornitura di acqua non destinata al consumo umano, esclusivamente nei casi di impossibilità da parte del Gestore a fornire acqua potabile ed a condizione che l'utente sottoscriva specifico contratto per la fornitura di acqua non destinata al consumo umano, si applicherà, per il servizio acquedotto, il 50% della tariffa pubblica per ciascun metro cubo di consumo e per gli altri servizi forniti, il 100% della tariffa della categoria di appartenenza.

Art. 7 bis. Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013 e successive modifiche, è tenuto a richiedere all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura.

Il deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.

In mancanza di consumo storico, come per le nuove utenze, il deposito cauzionale è parametrato su standard per tipologie di utenza.

In caso di morosità dell'utente finale, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.

Entro il 2017, per gli utenti che non hanno ricevuto alcun sollecito di pagamento nei due anni solari precedenti, il deposito è ridotto ad un massimo di due mensilità.

Ogni due anni il gestore procede all'aggiornamento dei depositi cauzionali qualora l'ammontare del consumo storico sia variato in più o in meno del 20%.

Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti sottesi all'utenza condominiale.

L'addebito dell'importo del deposito avviene con le seguenti modalità:

- per le nuove utenze l'importo si suddivide in tre rate: 50% all'attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva;
- per le utenze preesistenti, l'adeguamento dell'importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva.

Sono escluse dall'applicazione del deposito cauzionale:

- le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
- le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.

È facoltà del gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell'applicazione del deposito cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell'Autorità Idrica Toscana.

Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante l'emissione della fattura di cessazione entro 45 giorni solari dalla data della suddetta cessazione.

Sempre in caso di cessazione dell'utenza, qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di accredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data della cessazione della fornitura.

Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento del deposito che comportino un credito per l'utente finale, l'ammontare viene restituito con la prima fatturazione, utile, maggiorato degli interessi legali.

Per le utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 e che non hanno avuto morosità nell'anno precedente, il gestore può dare facoltà agli utenti di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, previa informativa all'Autorità Idrica Toscana, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito.

In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all'esclusione dall'applicazione del deposito cauzionale.

In ogni caso, per tutte le utenze, il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti.

TITOLO 2 FORNITURA PER UTENZA

Art. 8. Soggetti legittimati alla richiesta

La fornitura di acqua avviene esclusivamente a favore del proprietario o di chiunque abbia titolo giuridicamente riconosciuto sull'unità immobiliare (sotto forma di altro diritto reale di godimento o sotto forma di diritto derivante da contratto). Il titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento deve essere attestato, anche a mezzo di autocertificazione, al momento della presentazione della richiesta al Gestore. Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza sia invece una persona giuridica, il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

Secondo quanto disposto dall'art. 146 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento, ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi. In conseguenza di ciò, sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.

Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una utenza composta da più unità immobiliari è intestato come segue:

a. In mancanza di costituzione formale di un condominio, il contratto dovrà essere sottoscritto da uno soltanto dei fruitori, che sarà considerato responsabile nei confronti del Gestore e che dovrà fornire a quest'ultimo atto di delega scritta conferita dagli altri fruitori.

b. In presenza di un Condominio formalmente costituito, il contratto di fornitura dovrà essere intestato al Condominio e sottoscritto dall'Amministratore dello stesso.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), le conseguenze del mancato pagamento del corrispettivo del servizio da parte del responsabile o dell'Amministratore sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 9. Richiesta

La richiesta di nuovo allacciamento, di modifica di allacciamento esistente e ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente finale, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentante secondo le modalità previste dal Gestore. La richiesta di fornitura presuppone che l'Utente finale sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle Autorità compe-

tenti relativamente alle unità immobiliari da servire.

Non si procederà ad allacciare all'acquedotto quelle unità immobiliari per le quali non risulti predisposto, al momento della richiesta di allacciamento, un adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue.

Nella richiesta di fornitura, il richiedente deve autocertificare la categoria contrattuale di appartenenza dell'utenza, che il Gestore si riserva di verificare.

Art. 9bis. Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Il Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura "limitato ed interrompibile". Le condizioni d'esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.

Art. 10. Preventivo

A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifica di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente finale, il Gestore provvederà a redigere apposito preventivo (laddove non già previsto un corrispettivo definito dalla regolazione tempo per tempo vigente).

Il preventivo ha validità non inferiore a tre mesi dalla data di spedizione. Trascorso tale termine, il preventivo se non accettato dall'Utente finale, verrà annullato e la richiesta dovrà essere eventualmente reiterata.

Qualora pagato il preventivo, il richiedente rinunci a realizzare i lavori di allacciamento, dandone esplicita comunicazione scritta al Gestore, verrà rimborsato l'importo al netto di:

- spese di sopralluogo;
- il 10% delle spese per la progettazione e realizzazione dei lavori di allacciamento
- spese tecniche di istruttoria per rilascio nulla osta da parte degli enti preposti (ove presenti);

L'Utente finale che ha pagato il preventivo deve effettuare i lavori di propria competenza entro il termine di 365 giorni dalla data del pagamento, trascorso tale termine il Gestore provvederà ad annullare la pratica e l'Utente finale sarà rim-

borsato dell'importo versato al netto di:

- spese di sopralluogo;
- il 10% delle spese per il rilascio prescrizioni e l'assistenza tecnica ai lavori di allacciamento.

Art. 11. Modalità di richiesta, contenuto minimo e validità del preventivo.

La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari ed esecuzione dei lavori deve essere presentata dall'utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: *call center*, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito *internet*.

Il preventivo deve contenere:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice utente finale nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia d'uso;
- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla carta del servizio, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d'utenza;
- j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
- m) la durata di validità del preventivo (non inferiore a tre

mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta);

n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.

Inoltre, il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria deve contenere:

- a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento fino all'attivazione della fornitura ; l'indicazione specifica dei corrispettivi per l'attivazione della fornitura ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;

- b) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta ed una informativa sul contratto di utenza;

- c) l'elenco degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto dall'utente;

Il preventivo deve avere validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dal gestore.

Art. 11bis. Costi di allacciamento

I costi di allacciamento dovuti al Gestore comprendono:

a) le spese di sopralluogo

b) le spese per la progettazione e realizzazione dei lavori di allacciamento

c) le spese tecniche di istruttoria per rilascio nulla osta da parte degli Enti preposti (ove presenti).

L'Autorità Idrica Toscana approva i costi di allacciamento.

Art. 12. Costi di attivazione della fornitura

I costi di attivazione, stabiliti dal Gestore e approvati da AIT , comprendono:

-le spese di contratto e consequenziali, tutte a carico dell'Utente finale.

-le spese tecniche di attivazione della fornitura; nei casi di attivazione di fornitura per usi temporanei con pagamento a forfait (art. 7) è dovuto invece l'importo previsto per le riattivazioni.

Tali spese saranno addebitate, unitamente al 50% dell'im-

porto del deposito cauzionale e alla marca da bollo, nella fattura, emessa contestualmente al contratto stesso.

Art. 13. Prelievi abusivi

Sono abusivi tutti i prelievi comunque non misurati.

Sono da ritenersi altrettanto abusivi i prelievi effettuati destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente. L'effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso. L'Utente finale che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.

Art. 14. Uso improprio

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per gli impianti di climatizzazione ed altri impianti a ciclo aperto, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi - fatto salvo quanto disposto all'art. 14 bis ed all'art.14 ter - strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua potabile. Il riempimento di autobotti è considerato uso improprio fatto salvo il caso di espressa autorizzazione da parte del Gestore.

Il Gestore si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle competenti Autorità.

Art. 14 bis. Attività di lavaggio automezzi

1. E' vietato l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 .

2. L'uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.

3. L'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un'attività produttiva è inoltre consentito, previo parere del Gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) disponibilità di risorsa;
- b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
- c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

4. L'allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, an-

che laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi (es. commerciale) da parte del Gestore è condizionato alla installazione di un misuratore appositamente dedicato, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 lt/min..

Art. 14 ter. Riempimento piscine

E' consentito il riempimento ed il reintegro delle piscine pubbliche e private ad uso collettivo, fatti salvi i casi di crisi idrica come definiti nel DPCM 04.03.1996 e formalizzati dagli Enti competenti. In tali situazioni potranno essere applicate le forme di restrizione d'uso più appropriate e comunicate con mezzi di informazione pubblica.

I proprietari delle piscine di cui sopra dovranno comunicare al Gestore mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC la data di inizio di riempimento con un preavviso di almeno tre mesi. Il Gestore rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento, che potranno variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali. In caso di inadempienza, il Gestore, se necessario per l'equilibrio idraulico della rete, potrà apporre limitazioni alla fornitura idrica in relazione al contratto in essere.

Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo giugno-settembre, salva diversa condizione, che il Gestore provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 15. Tempi caratteristici del rapporto

I tempi caratteristici del rapporto di fornitura (tempi di preventivazione, di esecuzione dell'allacciamento, di attivazione della fornitura) sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 16. Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna, rimanendone proprietario, anche se costruiti a spese dei richiedenti o realizzati dai medesimi, secondo le prescrizioni stabilite nel presente Regolamento. Le opere per la realizzazione della diramazione dalla rete di acquedotto e le opere idrauliche, fino al punto di consegna, possono essere eseguite dal Gestore o da Imprese qualificate - da esso incaricate - abilitate al rilascio di certificazioni attestanti l'esecuzione dell'opera a norma, nel rispetto del presente Regolamento.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, allacciamenti, dispositivi idraulici e misuratore

dalla presa sulla rete idrica fino al punto di consegna, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli Utenti ed a chiunque altro.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le strade vicinali ad uso pubblico sono equiparate alle strade pubbliche.

Qualora, per eseguire la fornitura, sia necessario posizionare a monte del punto di consegna condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, comprese le proprietà condominiali, l'Utente finale deve preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto o comunque di altro genere di autorizzazione. La stessa preventiva autorizzazione è necessaria nel caso in cui il misuratore sia posizionato in proprietà private di terzi e/o condominiali. Il Gestore ha facoltà, in base alle problematiche tecniche presenti, di realizzare per ciascun immobile una nuova diramazione di presa oppure di allacciare più immobili con una stessa diramazione di presa.

Il diametro della presa sino al punto di consegna è determinato dal Gestore, tenendo conto della quantità d'acqua richiesta o autorizzata, del diametro della tubazione e della pressione disponibile in rete.

I lavori per la realizzazione della presa sulla tubazione in esercizio e le relative manovre sulla rete idrica necessarie per allacciare l'utenza sono di esclusiva competenza del Gestore o di soggetti terzi da esso autorizzati. L'utente finale ha comunque facoltà di realizzare l'allacciamento, ad esclusione della presa, secondo le prescrizioni tecniche del Gestore comunque a regola d'arte e nel rispetto di ogni normativa di settore.

L'utente finale deve garantire l'accesso in proprietà privata per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'allacciamento e per la manutenzione del gruppo di misura.

I nuovi allacciamenti idrici sono esclusivamente concessi da condotte aventi compiti di distribuzione.

Nel caso di allacci di fatto già esistenti su condotte adduttrici è comunque possibile effettuare sdoppiamenti, purché la portata complessiva concessa non sia modificata. Tali condizioni di fornitura, che prevedono una modifica dell'alimentazione a seguito delle opere indicate, saranno formalizzate all'utente e dovranno intendersi parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

Ove il piano degli investimenti del Gestore o altra tipo di programmazione prevedano la realizzazione di reti di distribuzione in prossimità di condotte adduttrici, il Gestore valuterà

nuovi allacciamenti su dette adduttrici valutando prioritariamente tali nuovi investimenti.

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata sono realizzati a cura e spese dell'Utente finale.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna, ad eccezione del misuratore, sono di proprietà dell'Utente finale, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dall'adduzione di acqua destinata al consumo umano. Tali opere sono eseguite, nel rispetto del presente Regolamento e delle specifiche tecniche stabilite dal Gestore; esse devono inoltre rispondere alle norme antinfortunistiche e di sicurezza, ed essere costruite e mantenute secondo le regole della buona tecnica. A tal fine l'installazione e manutenzione devono essere effettuate da Imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto.

Gli impianti di nuova realizzazione e le manutenzioni straordinarie devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo quanto previsto dalla legge n. 46/90 e successive modificazioni e/o integrazioni. Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, il Gestore può sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'Utente finale abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche. In presenza di perdite nelle reti poste all'interno della proprietà privata, in caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione da parte dell'utente finale, il Gestore si riserva la facoltà di ridurre il flusso per limitare le perdite ed è esonerato dal rispetto degli obblighi di qualità contrattuale del servizio erogato.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 17bis e dall'art. 17ter del presente Regolamento.

Negli impianti interni l'Utente finale deve osservare le seguenti prescrizioni di buona tecnica:

-a valle del misuratore deve essere installata una valvola unidirezionale multifunzione, che comprenda: il rubinetto di arresto, il rubinetto di campionamento o comunque gli attacchi per il campionamento, la valvola di ritegno. Il Gestore può installare a valle del misuratore una lente idrometrica che diventa parte integrante del punto di consegna.

- le tubazioni della distribuzione privata devono essere realizzate in materiali idonei all'uso potabile, secondo le disposizioni di cui alla normativa tempo per tempo vigente;

- l'impianto interno, se realizzato con materiali conduttori, deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non può essere utilizzato

come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

- nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;

Nelle zone caratterizzate da insufficiente pressione idrica, il Gestore, nelle more del raggiungimento degli standard previsti, fornirà indicazioni in ordine all'installazione di serbatoio di accumulo dotato di impianto di sollevamento da realizzarsi ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, a servizio della singola o di più unità immobiliari. Il serbatoio dovrà essere dimensionato per le utenze domestiche in ragione di 150 l/abitate e per le altre utenze in modo da coprire un fabbisogno di almeno 6 ore. Tale indicazione deve essere resa nota all'utente. Rimane fermo che è onere dell'utente dotarsi di serbatoi di accumulo adeguati alle proprie esigenze, nel rispetto delle regole tecniche del SII.

I pozzi d'acqua o altre captazioni ad uso privato e le condotte da essi alimentati non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione o di ritegno. La rete di distribuzione di tale acqua, separata da quella potabile, deve essere facilmente riconoscibile.

Per gli impianti esistenti, l'Utente finale è tenuto a verificare il rispetto delle norme descritte.

Art. 17. - Misuratore

Acquedotto del Fiora SPA è tenuto a garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente finale, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'acqua viene somministrata attraverso il misuratore di consumi.

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dal Gestore in relazione alla natura della fornitura.

Tali apparecchi sono installati solo da parte del Gestore, che provvede all'apposizione di sigillo di garanzia e restano di sua esclusiva proprietà.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore di consumi, l'Utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore. E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il misuratore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire diretta-

mente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore.

Il Gestore, avvisando preventivamente l'Utente, ha facoltà di mettere in telelettura le proprie utenze, provvedendo alla sostituzione dei misuratori presenti con misuratori idonei al tipo di servizio, collocando nell'alloggiamento misuratore anche l'apparato di trasmissione del dato. Tali apparati saranno di proprietà esclusiva del Gestore e faranno parte integrante del dispositivo di fornitura.

Nel caso in cui l'apparato di trasmissione non possa essere collocato all'interno dell'alloggiamento del misuratore, dovrà essere individuata insieme all'Utente una posizione esterna alternativa.

Il personale di Acquedotto del Fiora o quello incaricato, munito di tessera di riconoscimento, ha facoltà di accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio, quali ad esempio lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, regolare allacciamento alla rete fognaria, nonché l'eventuale sospensione della fornitura e/o sigillatura o rimozione del contatore nei casi previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ivi compresi i casi di morosità.

Art. 17bis. Collocazione del misuratore per le utenze singole

1. Nei nuovi allacciamenti idrici il misuratore deve essere collocato al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.
2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 3 e secondo le modalità di cui al comma 4.
3. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 e dal comma 8.
4. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 2, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all'utente, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con l'utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo

che l'utente li avrà autorizzati per iscritto. Nel caso in cui l'utente sia diverso dal proprietario dell'immobile, sarà necessaria anche l'autorizzazione scritta di quest'ultimo. L'utente, o persona da lui delegata, potranno essere presenti durante l'esecuzione dei lavori.

5. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.

6. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.

7. In mancanza delle autorizzazioni scritte del comma 4 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

8. Nei casi di cui al comma 6 ed al comma 7, il Gestore potrà installare un contatore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l'eventuale consumo misurato in eccedenza rispetto a quanto misurato dai contatori degli utenti singoli.

Art. 17ter. Collocazione del misuratore per le utenze condominiali

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze condominiali indipendentemente dall'avvenuta o meno costituzione formale del condominio.

2. Nei nuovi allacciamenti dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata.

3. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia riscontrata la condizione di cui al comma 2, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore generale e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, alle condizioni di cui al comma 4 e secondo le modalità di cui al comma 5.

4. La suddetta facoltà può essere esercitata soltanto per ragioni tecnico-gestionali adeguatamente documentate. Si considerano sussistenti le ragioni tecnico-gestionali nei casi in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione sugli impianti in proprietà privata a monte del misuratore, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

5. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 3, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all'amministratore o, in mancanza, al responsabile del condominio, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con i soggetti di cui sopra un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni. Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che i soggetti di cui sopra li avranno autorizzati per iscritto. I soggetti di cui sopra, o persone da loro delegate, potranno essere presenti durante l'esecuzione dei lavori.

6. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite del fabbricato e ad esclusione dei ripristini di pregio, saranno a carico del Gestore.

7. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficile o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficile quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l'utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi. In nessun caso l'intervento potrà comportare il raggruppamento di utenze singole.

8. In mancanza dell'autorizzazione scritta di cui al comma 5 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l'accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona che non ha rilasciato l'autorizzazione scritta o che ha opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme

le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 17quater. Custodia del misuratore

Il dispositivo di fornitura è di proprietà del Gestore; gli Utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato. L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie del dispositivo di fornitura.

L'Azienda provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà e ha la facoltà di cambiare gli stessi, quando lo ritenga opportuno, secondo le modalità dell' art. 19.

L'utente, in qualità di consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli, risponde della loro buona conservazione. L'utente dovrà dare pronta e immediata comunicazione di anomalie o danni al contatore, anche se causati da terzi, ivi compresa la denuncia alla pubblica autorità in caso di furto o danneggiamento.

La manomissione dei sigilli apposti dall'Azienda, ivi compresi quelli apposti per la disattivazione della fornitura dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile.

Qualora rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare non funzionante per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese dell'Azienda con le modalità di cui all' art. 19.

L'Utente finale deve attuare tutti i provvedimenti idonei, secondo l'ordinaria diligenza, ad evitare i danni prodotti dal gelo sul misuratore e sulle derivazioni nel tratto di sua proprietà. Per prevenire i danni provocati dal gelo si considerano provvedimenti idonei, secondo l'ordinaria diligenza, le seguenti operazioni fra loro alternative:

- coibentare la nicchia o il pozzetto di contenimento del misuratore;

- rivestire il misuratore con idonei rivestimenti rimuovibili. Qualora non sia stato realizzato nessuno dei due apparecchi descritti, il Gestore potrà richiedere il pagamento dei costi sostenuti per la sostituzione del misuratore.

Art. 18. Diritto di accesso per verifica della rete interna, lettura/spostamento e rimozione del misuratore

L'Azienda ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua potabile all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell'Azienda, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza; per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/02 e s.m.i.; per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori; per le periodiche verifiche dei consumi; per verificare gli adempimenti alle prescrizioni impartite nel contratto di fornitura; per la limitazione del flusso o la sospensione delle forniture; per la sostituzione del misuratore non accessibile o parzialmente accessibile. In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente finale. Sono inoltre a carico dell'utente finale le spese per la sospensione della fornitura. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda.

Resta infine salvo il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa messa in mora ed intimazione a provvedere.

Art. 19. Sostituzione del misuratore di consumi

Qualora il misuratore di consumi risulti inadeguato per tipo e/o diametro oppure deteriorato o illeggibile (quadrante, marca, matricola illeggibili) per cause non imputabili all'U-

tente finale, è sostituito a cura e spese del Gestore. Se le cause dovessero risultare imputabili all'Utente finale, i costi di sostituzione sono a carico di quest'ultimo. In caso di rottura del misuratore per effetto del gelo, qualora l'Utente finale non abbia adottato i provvedimenti idonei secondo l'ordinaria diligenza finalizzati a proteggerlo di cui all'art. 17 quater, l'Utente finale è tenuto al pagamento del costo dell'intervento, compresa l'eventuale sostituzione del misuratore.

Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previa informazione all'Utente finale, in ottemperanza alle norme metrologiche vigenti al momento.

Nel caso in cui la sostituzione del misuratore sia effettuata in condizioni di urgenza, la sostituzione potrà avvenire senza preavviso all'Utente finale. Della sostituzione sarà comunque data comunicazione mediante inoltro all'Utente finale del verbale di sostituzione del misuratore.

La sostituzione è effettuata alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo misuratore di consumi e presenza alla lettura del vecchio.

Qualora l'Utente finale, o suo delegato, preventivamente informato dal Gestore, non fosse presente all'appuntamento e il misuratore è liberamente accessibile, il Gestore effettua comunque la sostituzione provvedendo successivamente a comunicare all'Utente finale i dati del nuovo misuratore.

In caso di assenza dell'Utente finale (misure non liberamente accessibile) non tempestivamente comunicata al Gestore, con preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data prevista per la sostituzione, l'Utente finale è tenuto al pagamento dei costi sostenuti dal Gestore.

Art. 20. Irregolare funzionamento e verifica del misuratore di consumi

Quando l'Utente finale ritenga irregolare il funzionamento del misuratore dei consumi della propria utenza, può richiederne la verifica di funzionamento che è effettuata dal Gestore con proprio personale e propri strumenti oppure per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Nel caso in cui, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore.

La verifica può avvenire sul posto o in laboratorio. Le verifiche sul posto vengono effettuate previa verifica di fattibilità valutata dal Gestore.

Gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite

di tolleranza del 5%.

Se l'esito della verifica è negativo, le spese di verifica, stabilite dal Gestore ed approvate dall'Autorità Idrica Toscana, sono poste a carico del richiedente. In tale caso il Gestore può addebitare all'Utente finale le suddette spese nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.

Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il Gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il misuratore di consumi, ricostruisce i consumi con le modalità specificate al successivo articolo 25, con effetto retroattivo dall'ultima lettura regolare non contestata dall'Utente finale.

Art. 20bis. Redazione del verbale per interventi e verifiche

Il personale del Gestore, o il personale dallo stesso delegato, che effettua interventi e verifiche su istanza dell'utente, dovrà redigere un verbale, anche tramite l'utilizzazione di applicativi informatici. Nel verbale saranno documentate le operazioni compiute. L'utente, se è presente, può chiedere che vengano riportate le sue osservazioni. L'utente può chiedere al Gestore copia del verbale.

Art. 21. Controlli

In caso di pericolo per le persone o le cose il Gestore può effettuare verifiche sugli impianti di proprietà privata; a tal fine l'Utente finale è tenuto a consentire al personale del Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, l'accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.

Art. 22. Verifica del livello di pressione

L'Utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione specificando se sia finalizzata all'acquisizione di dati per la progettazione di impianti interni o per l'accertamento di valori difforni dai livelli di servizio indicati dal DPCM 04.03.1996. La misurazione potrà essere effettuata in modo puntuale oppure mediante acquisizione dei dati in un lasso temporale ritenuto dal Gestore significativo.

Qualora la verifica evidenziasse valori minimi di pressione difforni dovuti a problematiche strutturali della rete, il Gestore provvederà a comunicare all'Utente finale il valore di pressione minimo che potrà garantire ed i tempi entro i quali potrà eventualmente provvedere a ripristinare i livelli di servizio minimi.

Fino al momento previsto per il raggiungimento degli obiettivi dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovun-

que ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione.

Art. 23. Manomissioni delle opere e del misuratore di consumi

Sono vietate manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi.

E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua.. E' vietato all'Utente finale effettuare qualsivoglia operazione sul misuratore di consumi; rimangono fermi a suo carico gli obblighi di custodia.

Art. 24. Interventi sulle opere effettuati dal Gestore

In caso di interventi di manutenzione effettuati dal Gestore sulla rete e sugli impianti, è dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. L'Utente finale non può reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause derivanti da forza maggiore, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

Art. 25. Lettura del misuratore di consumi

Il Gestore ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento del consumo sarà effettuato da personale incaricato dal Gestore, mediante letture dei misuratori. L'Utente finale si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Gestore al misuratore di consumi, anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio. Il gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:

- a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
- b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.

Le utenze condominiali sono considerate utenza singola.

Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica degli ultimi tre consumi medi annui, così come definiti all'art. 10 della delibera AEEGSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII).

Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno solare successivo, per ciascun utente finale il gestore procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura.

Qualora non fossero disponibili tre consumi medi annui, il gestore utilizza:

- a) la media aritmetica degli ultimi due, se disponibili;
- b) l'ultimo consumo medio annuo, se l'unico disponibile.

Con riferimento ai tentativi di raccolta della misura:

- a.i. per i punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile: nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, il gestore è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di raccolta della misura a partire dal penultimo tentativo fallito. Questo ulteriore tentativo di raccolta della misura deve essere effettuato al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato realizzato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.
- ii. per le nuove attivazioni della fornitura: il gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:

- a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
- b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.

Gli obblighi relativi al numero minimo di tentativi di raccolta e gli obblighi relativi ai casi particolari di cui sopra (lettere i.-ii.) si considerano assolti qualora vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all'RQSII, che soddisfi i requisiti di distanza temporale minima.

Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura il gestore è inoltre tenuto a:

- iii. dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in forma riservata all'utenza con misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'utente finale. Agli utenti finali con misuratore accessibile l'informazione sarà fornita tramite comunicazione in bolletta.
- iv. prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal gestore (ad esempio tra-

mite nota cartacea lasciata in prossimità dell'abitazione);
v. dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica).

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il gestore è tenuto a lasciare all'utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma iii.

Art. 25 bis. Autolettura dei misuratori.

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di trasmettere l'autolettura dei misuratori di utenza, secondo le tempistiche dallo stesso comunicate, almeno mediante le tre seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata, apposite maschere di web-chat sul sito internet del gestore, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24.

A meno dei casi di dato palesemente errato, il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Nei casi di dato errato, il gestore fornisce riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura con le seguenti modalità:

- immediatamente (al momento stesso della comunicazione) nei casi in cui le modalità utilizzate per la comunicazione dell'autolettura permettano una risposta immediata (es. sportello, ...);
- entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente finale (es. email, ...).

Ai fini della validazione delle misure, per identificare i dati anomali il gestore adotta propri criteri, in base al confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione.

La misura comunicata con l'autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta in capo al gestore di cui al precedente articolo 25.

Art. 25 ter. Determinazione del consumo medio annuo

Il Consumo medio annuo (Ca) definito per ciascun utente finale ai sensi di quanto previsto all'art. 10 della delibera AEE-GSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII), è determinato come segue: Ca = consumo rilevato tra le ultime due letture più recenti (con un intervallo temporale tra le stesse maggiore/uguale a 300 giorni) diviso i giorni effettivi che intercorrono tra le letture moltiplicato per 365 giorni solari.

Il gestore è tenuto a effettuare la determinazione del consumo medio annuo di ogni utente finale una volta all'anno entro il 31 luglio, a valere per l'anno solare successivo.

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore.

Art. 25 quater. Stima e ricostruzione dei dati di misura di utenza

In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, il gestore procede alla stima dei dati di misura relativamente ad un determinato intervallo temporale da fatturare calcolando il consumo stimato (Cs) così come previsto all'art 11 del TIMSII (consumo medio annuo/365 giorni x giorni da stimare). Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, stimando il consumo da fatturare partendo dalla data dell'ultimo dato di misura disponibile.

Fatta eccezione per i casi di misuratore guasto o malfunzionante, per le stime da effettuarsi in assenza di dati di misura, il gestore può anche applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello sopra definito, eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti tipologie di utenza.

Il gestore esplicita chiaramente in un documento reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.

Art. 26. Fatturazione dei consumi

Il gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatture nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture con la periodicità di cui sopra, con una "franchigia di tolleranza" del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni concordata con l'Autorità Idrica Toscana al fine di:

- individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;

- individuare gli utenti finali che hanno diritto all'indennizzo;
- evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo.

La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione è determinata in base alla media aritmetica degli ultimi tre consumi medi annui, così come definiti all'art. 10 della delibera AEEGSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII). Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all'anno successivo, per ciascun utente finale il gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione prevista. Il Gestore si riserva comunque una diversa frequenza di fatturazione nel rispetto delle condizioni minime previste dalla delibera sopra citata.

La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'utente finale opportunamente validata dal gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'utente finale, il gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) dati di lettura;
- ii) in assenza di dati di cui alla precedente lettera i), dati di autolettura;
- iii) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere i) e ii), dati di consumo stimati.

Sulla base dei dati di consumo a disposizione, il Gestore può emettere bollette stimate, addebitando un consumo stimato, calcolato fino alla data di emissione della bolletta sulla base della modalità specificate all' art. 25 quater; bollette a conguaglio, addebitando consumi sulla base di letture rilevate dal misuratore in un determinato periodo, oppure bollette miste che ricomprendono contemporaneamente le due modalità di fatturazione (stimata ed a conguaglio).

Con la bolletta a conguaglio e con la bolletta di tipo misto sarà effettuato il conguaglio dei consumi precedentemente stimati, ricalcolandoli a far data dalla precedente lettura, per garantire all'Utente finale la corretta applicazione delle fasce tariffarie, così come di eventuali variazioni tariffarie intercorse. Il conguaglio sarà calcolato applicando il criterio pro die. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità Idrica Toscana su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano le quote fisse (per acquedotto, fognatura e depurazione) e le tariffe di fognatura e depurazione, oltre ad eventuali voci di addebito.

L'utente finale ha facoltà di ottenere fatturazione separata di corrispettivi dovuti per causali diverse dalla fatturazione dei consumi (es. intervento per riparazione guasti).

Il periodo di riferimento della fattura (cioè il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione di cui alle lettere a), b), c) e d), sopra riportate, fatta eccezione per le fatture che contabilizzano ricalcoli, per le prime fatture emesse in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese e per le fatture di chiusura.

Il tempo per l'emissione della fattura (cioè il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della stessa da parte del gestore) non deve essere superiore a 45 giorni solari.

Art. 27. Contenuti del documento di fatturazione

Sul documento di fatturazione sono presenti, tra le altre, le seguenti informazioni:

- ragione sociale, indirizzo, sito internet e numeri telefonici utili per contattare il Gestore per informazioni commerciali, svolgimento di pratiche e pronto intervento;
- riferimento al sito internet per conoscere gli orari degli sportelli, l'articolazione tariffaria vigente, le normative in vigore e per qualsiasi altra informazione commerciale;
- data di emissione della bolletta;
- data di scadenza della bolletta;
- tipo di bolletta;
- l'eventuale indicazione che la bolletta è rateizzabile;
- nome, cognome e codice fiscale oppure denominazione sociale e partita IVA dell'intestatario del contratto;
- indirizzo di fornitura e, se diverso, indirizzo di recapito;

- dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice utente);
- matricola e tipologia del misuratore installato;
- tipologia di utenza (es. domestica, produttiva, ecc.);
- indicazione se trattasi di utenza depurata;
- consumi effettivi e/o consumi stimati (in metri cubi);
- consumi fatturati (in metri cubi) per il periodo di riferimento;
- tariffa applicata;
- tipo di bolletta (bolletta stimata, di conguaglio o mista);
- le letture rilevate e/o le eventuali autoletture e/o le eventuali letture stimate del periodo interessato;
- periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
- periodo a cui si riferisce il conguaglio;
- aliquota e ammontare dell'imposta;
- situazione dei pagamenti precedenti (indicando l'eventuale esistenza di bollette che risultano non pagate e specificando il tasso di interesse di mora in caso di ritardo nei pagamenti);
- modalità per comunicare l'eventuale autolettura;
- modalità di pagamento;
- dettaglio dell'applicazione tariffaria ai vari scaglioni di consumo;
- eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche;
- deposito cauzionale (se versato);
- eventuali altre informazioni - di cui alle delibere n. 586/2012 e n.86/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ed eventuali ulteriori delibere;
- eventuali ulteriori comunicazioni che il Gestore intenda inviare - direttamente o per conto dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

In ogni bolletta sarà inoltre posto in evidenza il consumo annuo dell'utente finale, la periodicità di fatturazione, il numero minimo di tentativi di lettura annui e l'intervallo temporale (giorni) in cui l'utente può trasmettere l'autolettura ai fini del calcolo della fattura successiva.

La bolletta relativa ad utenze condominiali riporta il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.

Art. 28. Applicazione del criterio *pro-die* per le variazioni tariffarie

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio *pro-die*: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcola-

to è poi moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni.

Lo stesso metodo *pro-die* sarà applicato dal Gestore ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi od importi di durata non corrispondente all'anno solare.

Art. 29. Riconoscimento e gestione di perdite occulte

In caso di lettura che evidenzii un consumo di almeno 50 m³ e comunque superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei contatori ne deve dare segnalazione all'Utente finale, se presente al momento della lettura, oppure lasciare/spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà da parte dell'utente finale di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi. In mancanza di fatturazione entro 25 giorni lavorativi dalla rilevazione dei consumi, il gestore ha l'obbligo di comunicare entro lo stesso periodo l'eventuale perdita per raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento della comunicazione.

L'istanza di riconoscimento della perdita occulta corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza della fattura. Il Gestore ha comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.

Qualora si verificassero ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza. Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita, nell'arco di tre anni consecutivi, l'utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno. Qualora ciò non venisse documentato, non si procederà ad ulteriori riduzioni.

La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui

consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico dell'utente finale per tutto il periodo di ricostruzione. Per i consumi ulteriori sarà applicata una tariffa pari ad un decimo di quella della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici residenti, della categoria di appartenenza. Per le utenze con unica fascia tariffaria si applica la tariffa scontata del 20% fino al raggiungimento di un consumo pari a dieci volte il consumo storico. Per i consumi ulteriori sarà adottata una tariffa pari ad un decimo di quella da applicare.

Nessun'altra riduzione tariffaria sarà applicata.

Alle rettifiche di cui al presente articolo non si applicano gli standard previsti in Carta del servizio per la frequenza di fatturazione e per il periodo di riferimento della fattura.

Art. 30. Fatturazione utenze condominiali

Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.

Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al misuratore d'utenza generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d'utenza generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rile-

vati dai singoli misuratori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali alla tariffa base del solo servizio acquedotto.

Nel caso di utenze condominiali, in presenza di perdita sulla condotta di allacciamento per la parte di questa insistente nella proprietà privata l'utente finale è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d'inottemperanza il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 17-ter.

Art. 31. Modalità di pagamento

Il gestore garantisce all'utente finale almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta.

Il gestore garantisce all'utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

- a) contanti;
- b) assegni circolari o bancari;
- c) carta bancaria e/o carta di credito;
- d) domiciliazione bancaria;
- e) bollettino postale.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 32. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

Il gestore è tenuto a garantire all'utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione e qualora si tratti di utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell'Autorità Idrica Toscana in materia.

Qualora sussistano le suddette condizioni, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo

giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Nel caso in cui sia accertata la fattibilità della rateizzazione, gli interessi di dilazione definiti al punto a) non saranno applicati nei seguenti casi:

- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
- presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al gestore;
- agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell'Autorità Idrica Toscana in materia.

All'utente potrà essere concesso un piano di rateizzazione con le modalità stabilite dal Gestore anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

In questi ultimi casi le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla banca centrale europea aumentati di 3,5 punti percentuali;
- b) Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

La richiesta di rateizzazione deve essere precedente alla messa in mora.

Art. 33. Gestione della morosità

I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura. Il termine di scadenza per il pagamento deve essere di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'utente finale. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l'uten-

te finale ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro, di norma, il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messo in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute. Su richiesta dell'utente finale, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta.

Nella diffida ad adempiere l'utente finale sarà avvisato della sospensione della fornitura o della riduzione del flusso, ove prevista, e delle modalità con cui dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, purché determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e qualora le condizioni tecniche lo consentano.

Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.

Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notificazione della diffida ad adempiere.

Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva.

In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti:

- gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
- gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno;
- se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali;
- Gli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal Regolamento dell'Autorità Idrica Toscana in materia, sono esentati dall'applicazione degli interessi di cui sopra.

L'utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

L'utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell'allaccio lo consentano.

Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua:

- in assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
- quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
- nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
- in presenza di utenze con agevolazioni tariffarie, di cui il gestore è a conoscenza;
- nei giorni prefestivi o festivi;
- quando l'utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è stato ancora trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
- in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione o sollecito delle procedure menzionate non saranno considerate nuove verifiche); Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura, ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l'inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto. In quest'ultimo caso, qualora l'utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura, da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un'altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all'estinzione del debito.

Le spese per il recupero del credito comprenderanno tutte le spese che l'Azienda ritroverà a sostenere per tale attività. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all'utente finale che subentra o voltura un contratto, non è addebitabile la morosità pregressa.

Art 33 bis. Gestione morosità: situazioni particolari

Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla disattivazione della fornitura per causa imputabile all'Utente finale (misuratore non accessibile, accesso negato dall'Utente finale, etc), il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per disattivare la fornitura, addebitandone le spese relative all'Utente finale.

Nel caso in cui l'Utente finale provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 15 giorni. Il Gestore potrà pertanto provvedere immediatamente – senza alcun preavviso – alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.

Art. 34. Altri casi di disattivazione della fornitura

Il Gestore si riserva il diritto di disattivare la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'Utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della disattivazione.

La fornitura può inoltre essere disattivata nei seguenti casi:

- a) mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell'utenza, ai fini della volturazione;
- b) utilizzo dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) effettuazione di prelievi abusivi;
- d) irregolarità nell'installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente finale;
- e) mancata realizzazione da parte dell'Utente finale delle modifiche indicate dal Gestore nei tempi prescritti, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose;
- f) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura (salvo quanto previsto dal precedente art. 33bis);

g) grave situazione di rischio immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza dell'Utente finale o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto.

In relazione al precedente punto g), saranno imputate all'Utente finale, se risulta responsabile di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, anche tutte le spese sostenute dal Gestore per analisi di laboratorio e manovre idrauliche.

TITOLO 3

REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 35. Oggetto del Regolamento

Con i titoli 3 e 4 del presente Regolamento si stabiliscono le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie pubbliche ricadenti nel territorio della Conferenza 6 dell'AIT (ex AATO 6 Ombrone), così come definite all'art. 74 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. .

In particolare vengono fissati:

- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature (laddove necessario);
- la verifica degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, sia per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, sia per quanto concerne gli accertamenti in materia tariffaria;
- le norme tecniche generali di allacciamento alla fognatura e di utilizzo della stessa;
- la gestione amministrativa dell'utenza.

Le sezioni in oggetto integrano le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Per tutte le definizioni ed in particolare ai fini dell'assimilabilità a domestiche delle acque reflue industriali, si fa riferimento a quanto indicato sia nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che nella normativa regionale vigente.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 36. Generalità

Ai fini della disciplina autorizzativa, gli scarichi da recapitare in pubblica fognatura vengono distinti in:

- scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche: nel rispetto del presente Regolamento e di quanto disposto dalla normativa regionale vigente, non necessitano di autorizzazione allo scarico;
- scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate a domestiche: non necessitano di autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) , di cui al DPR 59/2013, per lo scarico in pubblica fognatura, ma è obbligatoria la richiesta di parere di sostenibilità. Inoltre:
 - qualora la tipologia di attività svolta rientri tra quelle elencate nella tab.1 dell'allegato 2 al DPGR 46/R/2008 e smi senza condizioni vincolanti per lo scarico, deve essere inviata al gestore del SII una comunicazione formale, nella quale si attesti tale evenienza;
 - qualora la tipologia di attività svolta rientri tra quelle elencate nella tab.1 dell'allegato 2 al DPGR 46/R/2008 e smi con condizioni vincolanti per lo scarico, deve essere richiesto al gestore un parere sull'assimilabilità, riportando tutti gli elementi necessari alla relativa valutazione, con particolare riferimento ai dettami di cui al Capo 1 del suddetto allegato 2. Qualora il gestore, con i dati forniti, dovesse verificare che non sussistono le condizioni per l'assimilabilità a domestico dello scarico in parola, dovrà essere richiesta regolare AUA. Qualora invece lo scarico risultasse assimilabile a domestico, il richiedente potrà allacciarsi alla pubblica fognatura senza aver ottenuto l'AUA: il gestore si riserva comunque di effettuare controlli periodici sullo scarico al fine di verificare la permanenza delle condizioni di assimilabilità dello stesso;
- scarichi di acque reflue industriali: sono invece soggetti ad AUA secondo quanto previsto dal DPR 59/2013.

Art. 37. Scarichi di acque reflue industriali

L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali viene rilasciata nell'ambito dell'AUA che deve essere richiesta dal legale rappresentante della/e attività da cui origina lo scarico, siano esse singole o consorziate.

Eventuali modifiche all'attività, che dovessero intervenire successivamente al rilascio dell'AUA, saranno distinte

dall'autorità competente in modifiche sostanziali o non sostanziali: per le relative definizioni e procedure di comunicazione/variazione/richiesta di nuova AUA, conseguente a modifiche dell'attività, si rimanda a quanto dettato dal DPR 59/2013. L'accettabilità di uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è comunque di competenza del gestore che, a tal fine, valuterà le relative caratteristiche quali-quantitative, tenendo conto anche della priorità di allacciamento dei reflui domestici rispetto a quelli industriali.

Art. 38. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendano attivare o modificare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta AUA, prima dell'attivazione dello scarico, per la prima volta o con caratteristiche modificate. La domanda di AUA va inoltrata al SUAP territorialmente competente ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, utilizzando la modulistica unificata approvata dalla Regione Toscana.

Art. 39. Deroche ai limiti di accettabilità

Su esplicita richiesta di deroga da parte del Titolare dello scarico, il gestore potrà indicare, nella relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art.5 della LR 20/2006 e s.m.i, valori limite superiori a quelli di accettabilità stabiliti dall'allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e dei limiti di tabella 3 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato dello stesso decreto.

Art. 40. Divieto di diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. A questo scopo, lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia dovrà essere fisicamente separato dagli scarichi contenenti le sostanze di cui sopra.

Art. 41. Scarichi di sostanze pericolose

Qualora gli scarichi in pubblica fognatura contengano sostanze pericolose, di cui alle tab.3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs.152/2006, il gestore, per tali sostanze, potrà prescrivere il rispetto di limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli indicati – per le stesse sostanze o per sostanze ad essi affini - nella tab.3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006, colonna pubblica fognatura.

Art. 42. Sversamenti accidentali

Chiunque provochi, nella pubblica fognatura, sversamenti accidentali di refluo contravvenenti alle modalità e/o ai limiti qualitativi e/o quantitativi autorizzati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica (utilizzando il numero verde di segnalazione guasti), poi scritta, a mezzo fax e/o pec, al fine di ricevere indicazioni sulle azioni, anche immediate, da intraprendere per contenere i possibili effetti dannosi dell'incidente occorso.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente dal Gestore, che successivamente provvederà a confermarle per iscritto.

Sono fatti salvi tutti gli altri adempimenti previsti in capo al responsabile dell'evento nei confronti degli Enti di controllo (ASL, ARPAT, Regione Toscana ecc...).

Art. 43. Prescrizioni obbligatorie

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla misura degli scarichi industriali si rimanda a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente .

È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.

Le prescrizioni sono adattate ai casi specifici tenendo conto:

- a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
- b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
- c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del Gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni.

I Gestori, nei pareri di propria competenza, possono emettere ulteriori prescrizioni rispetto a quelle sopra indicate.

Art. 44. Funzioni di vigilanza e controllo

I Gestori organizzano un adeguato servizio di controllo degli scarichi in pubblica fognatura secondo le modalità previste nella convenzione di affidamento.

Nell'ambito di tale servizio, i Gestori, possono effettuare ispezioni e controlli necessari alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari. Il titolare dello scarico, sia esso industriale o assimilato a domestico, è tenuto a fornire le informazioni richieste.

L'accesso allo stabilimento oggetto del controllo deve essere sempre consentito al personale del Gestore per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari, del rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, nonché della permanenza delle condizioni di assimilabilità dello scarico industriale a domestico.

Art. 45. Punto di campionamento

Durante la fase dei controlli il personale del Gestore potrà procedere all'esecuzione di prelievi di campioni dello scarico che saranno considerati significativi ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari per i servizi svolti.

Il punto di campionamento dello scarico, ove di norma è posizionato un pozzetto di campionamento o altro sistema di prelievo campioni, deve essere ubicato a monte sia della confluenza dello scarico nella pubblica fognatura che di eventuali confluenze di linee fognarie interne all'insediamento produttivo, che recapitano acque reflue domestiche o meteoriche non contaminate.

In presenza di impianti di pretrattamento dei reflui, il pozzetto di campionamento deve essere posizionato a valle di tali impianti.

Per ciascun insediamento produttivo potrà essere individuato anche più di un punto di campionamento: in questo caso, il raggiungimento dei limiti di emissione dovrà essere garantito per ciascuno scarico e non potrà essere previsto un calcolo cumulativo dei parametri.

Gli scarichi provenienti dalle attività di cui ai punti 16, 17 e 18 della tab.1 dell'allegato 2 al DPGR 46/R/2008 e smi, o da altre attività, che includano quelle di cui ai summenzionati punti, dovranno passare attraverso un pozzetto degrassatore/disoleatore, fermo restando il divieto di scarico di olii vegetali ed animali, che dovranno essere smaltiti secondo le specifiche disposizioni normative.

Art. 46. Modalità di campionamento

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di confor-

mità degli scarichi di acque reflue industriali effettuate dal Gestore sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore e sono da ritenersi valide per la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari. Il Gestore può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

Inoltre, tempi di campionamento diversi possono essere prescritti dal gestore nel parere per l'AUA, in relazione ad elementi oggettivi acquisiti durante l'istruttoria, quali la dichiarazione della durata del ciclo produttivo o le modalità di scarico in pubblica fognatura.

Art. 47. Controllo degli scarichi di sostanze pericolose

In osservanza dell'articolo 131 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'art.5 della LR 20/2006 e smi, può contenere la prescrizione dell'installazione di strumenti di controllo in automatico a carico del titolare, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione della Regione, dell'ARPAT e dei Gestori, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 48. Strumenti di misura delle acque scaricate e obblighi di comunicazione del titolare dello scarico

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 45, per la misura dei volumi delle acque reflue industriali, assimilate a domestiche e meteoriche contaminate, gli Utenti del servizio di pubblica fognatura e depurazione sono dotati di idonei strumenti di misura delle acque reflue scaricate o prelevate, tali da consentire al Gestore l'applicazione delle tariffe vigenti e la verifica del permanere delle condizioni di assimilabilità. Tra gli strumenti, sono da prediligere in via prioritaria quelli che consentono la corretta valutazione dei volumi delle acque reflue scaricate, compatibilmente con la semplicità e l'affidabilità del sistema di misura, tenuto conto anche delle condizioni di deflusso dello scarico.

In caso di comprovata eccessiva onerosità dell'installazione dello strumento di misura delle acque scaricate, anche in

relazione ai quantitativi annui ed ai corrispettivi tariffari annuali stimati, il Gestore può valutare proposte alternative, che dovranno eventualmente pervenire dall'Utente finale, tra le quali saranno da preferire quelle che consentono la misura di parametri di esercizio dell'attività correlati allo scarico, come ad esempio i prelievi dalle fonti di approvvigionamento idrico o, in subordine, metodi forfettari di calcolo dei volumi.

Le suddette letture hanno validità ai fini della definizione del calcolo del corrispettivo dovuto dal titolare dello scarico per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali.

È facoltà del Gestore installare e mantenere in efficienza a proprie spese uno strumento di misura del volume scaricato e di registrazione delle portate dello scarico. I titolari degli scarichi, ove il Gestore ritenga opportuno montare tale strumento di controllo, dovranno rendere disponibile lo spazio necessario al montaggio dello strumento ed al suo accesso per le normali operazioni di lettura e manutenzione, nonché dovranno sostenere i costi delle predisposizioni necessarie a garantire il suo corretto funzionamento secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore stesso.

Lo strumento di misura degli scarichi deve essere installato a valle del punto di convogliamento di tutti gli scarichi delle sole acque industriali, in posizione di facile accesso, e deve essere reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. Qualsiasi modifica della collocazione dello stesso, nonché le modifiche dello stato dei luoghi, tali da incidere sulla sua accessibilità ed integrità, non potranno essere effettuate senza il preventivo consenso del Gestore. Per gli scarichi di AMC il metodo di calcolo del quantitativo delle acque scaricate ai fini tariffari è determinato in sede di definizione della tariffa. Il Gestore potrà valutare come volume scaricato in fognatura il valore delle acque meteoriche indicate nel PPGAMD, presentato con la richiesta di AUA. Il Gestore può stabilire un metodo di calcolo speditivo per la verifica dei valori indicati nei PPGAMD.

TITOLO 5

ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 49. Aree servite da fognatura e obbligo di allaccio

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale

sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.

L'obbligo di allacciamento è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall'insediamento così determinata:

- fino a due unità abitative o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 50 dall'immobile più vicino al collettore;
- Da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 100 dall'immobile più vicino al collettore;
- Da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 200 dall'immobile più vicino al collettore;
- Da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali fino a 30 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m. 300. Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre m. 300 dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio dall'immobile più vicino al collettore.

Si intendono facenti parte di uno stesso insediamento e/o agglomerato o parte di esso l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di m. 50.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.

Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.

Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni sentito il gestore e in accordo con l'Autorità Idrica Toscana per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolari difficoltà tecniche o con costi eccessivi non giustificabili.

Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R. 20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.

I progetti di allacciamento alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.

I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento. E' comunque possibile per l'utente finale, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assoluta con la presentazione da parte dell'Utente finale dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico. Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati

a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata al Gestore gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.

Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l'Utente finale (o gruppo di Utenti) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all'estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.

Art. 50. Richiesta

Preventivamente all'esecuzione di nuovi allacci fognari o alla modifica di allacci esistenti, l'Utente finale dovrà presentare apposita richiesta al Gestore, secondo le modalità previste dal Gestore medesimo.

La responsabilità del possesso delle autorizzazioni di qualunque natura eventualmente necessarie ai fini della realizzazione dell'allaccio è unicamente in capo all'Utente finale, che si impegna a presentare la domanda di cui sopra solamente una volta ottenute tali autorizzazioni.

Al Gestore sono comunque dovute le spese di sopralluogo, rilascio del nulla osta e di verifica delle prescrizioni tecniche.

Art. 51. Preventivo

A seguito di richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del Utente finale, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo.

Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. 52. Realizzazione dell'allaccio e relativi costi

I lavori di realizzazione dell'allaccio su proprietà pubblica sono effettuati dal gestore, previa corresponsione, da parte dell'Utente finale, dei relativi costi.

Art. 53. Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate (nera e bianca), è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue che si originano dall'insediamento, realizzando allacciamenti distinti ai collettori fognari presenti.

Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere e meteoriche di prima pioggia, nel caso di allacci di natura industriale) da quelle meteoriche (bianche e meteoriche di seconda pioggia, nel caso di allacci di natura industriale), realizzando immissioni distinte sulla fognatura unitaria, ovvero delle predisposizioni funzionali alla futura separazione delle reti fognarie.

Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l'emissione di diverse prescrizioni o deroghe.

Art. 54. Obbligo di installazione di strumenti di misura e controllo

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano gli scarichi nella pubblica fognatura sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. Tali utenti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria e segnalando tempestivamente al Gestore, tramite il numero verde aziendale, eventuali guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo.

I misuratori devono essere installati a cura e spese degli utenti e devono essere conformi alle specifiche tecniche rilasciate dal Gestore.

Le utenze esistenti dotate di impianto idrico autonomo collegato con la pubblica fognatura sono tenute a darne comunicazione al Gestore. Gli scarichi provenienti da impianti idrici autonomi privi di misuratore sono da ritenersi non conformi al presente Regolamento ed i titolari di tali scarichi sono tenuti a dotarsi di idoneo misuratore, la cui installazione deve essere tempestivamente comunicata al Gestore. In caso di mancata installazione del misuratore su richiesta del Gestore, decorsi 20 giorni dalla comunicazione con la quale il Gestore richiede l'installazione del misuratore di consumi, lo scarico dovrà essere dismesso. Qualora non venisse dismesso, all'Utente finale verrà addebitato, semestralmente, un consumo determinato sulla base della tipologia di utenza.

L'Utente finale è tenuto a consentire al Gestore, in ogni momento, l'accesso al misuratore privato per gli opportuni controlli.

Il Gestore può richiedere di sottoporre il misuratore privato

a verifica di funzionamento.

MODALITÀ DI ESERCIZIO

Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:

- il tipo di misuratore installato;
- la marca;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione.

Il Gestore provvede per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non può essere manomesso, se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.

COMUNICAZIONE DI GUASTO

In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato al Utente finale il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

Art. 55. Allacciamento di nuove reti fognarie

In caso di potenziamento e/o estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche rilasciate dal Gestore. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio.

Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo, come specificato dal presente Regolamento.

A seguito di tale visita si acquisirà la documentazione tecnica ed amministrativa e si avvierà, se non risulteranno evidenti cause ostative (sicurezza, evidenti carenze strutturali ed impiantistiche delle opere, etc.) la presa in carico prov-

visoria per il collaudo funzionale delle opere. In tale procedura risulterà discriminante per il proseguimento delle fasi di cui sopra l'acquisizione degli atti di collaudo e di quelli che accertano i requisiti per definire le opere pubbliche o di pubblica utilità.

TITOLO 6

MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 56. Generalità

I lavori di realizzazione dell'allaccio in pubblica fognatura nera o mista degli scarichi di acque reflue non bianche sono eseguiti a partire dal punto di allaccio- a spese del richiedente ed a cura del Gestore nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e delle specifiche prescritte per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti.

Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, saranno da realizzarsi a carico ed a cura del richiedente e non potranno comunque riguardare opere o parti di opere poste a valle del punto di consegna. L'immissione degli scarichi nel collettore principale avviene, di norma e qualora tecnicamente possibile, in pozzetti di ispezione esistenti.

Nel caso di nuove edificazioni all'interno di aree già urbanizzate, per le tubazioni dei relativi scarichi fognari si terrà conto degli eventuali punti di allacciamento già predisposti al momento della realizzazione delle opere esistenti.

Nei casi di allacci esistenti alla pubblica fognatura realizzati direttamente senza l'interposizione del pozzetto di consegna ispezionabile e del sifone, la manutenzione del tratto di condotta fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza dell'utente finale.

Per i nuovi allacciamenti, dovrà essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione (pozzetto sifonato), da posizionare al limite della proprietà privata dell'utenza, nel punto più prossimo al collettore fognario pubblico e comunque in una posizione tale da garantire in qualsiasi momento la possibilità di accesso da parte del Gestore.

Il pozzetto di consegna costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore.

La realizzazione del pozzetto di consegna è di competenza del Utente finale, che dovrà farsi carico altresì della relativa

manutenzione. Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale del gestore; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere accessibile in ogni momento.

Qualora, per qualsiasi motivo, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, l'Utente finale ha l'obbligo di segnalare tale necessità al Gestore, ai fini della dismissione dello scarico.

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili deve avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. Il Gestore può autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate tutte le opportune precauzioni per evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta vada in pressione.

Art. 57. Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione

Qualora la pubblica fognatura sia autorizzata, secondo la vigente normativa, a poter accogliere scarichi nuovi o provenienti da modifiche a scarichi esistenti, le prescrizioni per il relativo allaccio saranno di volta in volta valutate al momento della preventivazione, sempre alla luce delle prescrizioni normative e autorizzative.

TITOLO 7 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 58. Tariffe

I corrispettivi tariffari per i servizi di fognatura e depurazione sono dovuti dagli utenti, a condizione che la rete fognaria e depurativa sia disponibile e che sussista nei loro riguardi l'obbligo di allacciamento di cui all'art. 49.

Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio "chi inquina paga".

Ai sensi del D.Lgs. 152/06 la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari

convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

Art. 59. Rinvio in tema di deposito cauzionale

Per il deposito cauzionale si rinvia all'art. 7 bis.

TITOLO 8 SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 60. Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi

L'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione dei relativi proventi è individuata dal Regolamento Regionale ai sensi di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 61. Obblighi

Ogni Utente finale è tenuto a rispettare il presente Regolamento, ferma restando l'osservanza delle disposizioni normative e regolatorie tempo per tempo vigenti.

Art. 62. Rapporti contrattuali

Il presente Regolamento si applica a tutti i rapporti di fornitura del SII.

Art. 63. Protezione dei dati personali

La tutela della riservatezza dei dati personali è disciplinata dalle disposizioni vigenti.

Art. 64. Reclami

La materia dei reclami è disciplinata dalla Carta del servizio.

Art. 65. Controversie

Il Gestore rimane estraneo a qualsivoglia controversia tra l'Utente finale e soggetti terzi e comunque a qualsivoglia rapporto tra privati.

Qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata

allo stesso può essere oggetto delle procedure stragiudiziali tempo per tempo previste dalle disposizioni normative e regolatorie.

Resta fermo il diritto delle parti di ricorrere in sede giudiziaria.

Art. 66. Modifiche del Regolamento

Il Gestore è legittimato ad effettuare ogni modifica al Regolamento e alle condizioni generali del contratto di fornitura in caso di sopravvenienza di leggi, e/o regolamenti, delibere/determine inderogabili, emanate tempo per tempo dai competenti soggetti.

Art. 67. Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative, regolatorie vigenti.

PER TUTTE LE RICHIESTE COMMERCIALI CONTATTA IL CALL CENTER AI NUMERI



**SEGNALAZIONE
GUASTI**

TUTTI I GIORNI 24h/24h



800 35 69 35

Gratuito da telefono fisso e da cellulare h24



**RICHIESTE
COMMERCIALI**

OPERATORI TELEFONICI
A DISPOSIZIONE DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 18.00
IL SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00



800 88 77 55

Gratuito da telefono fisso



199 11 44 07

Da cellulare - servizio a pagamento

VUOI PAGARE LE BOLLETTE DA CASA,
RICHIEDERE UNA PRATICA COMMERCIALE,
COMUNICARE LA LETTURA DEL CONTATORE
O VISIONARE IL TUO ESTRATTO CONTO?

Scarica la **App MyFiora** | Vai su **fiora.it** e registrati su **MyFiora**

[NUOVA APP](#)

[NUOVO SPORTELLO ONLINE](#)



scopri di più
su www.fi.ora.it